



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 19.2.2004
SEC(2004) 204 definitivo

2004/0046 (CNB)

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**sulla posizione della Comunità in vista di un accordo sulle relazioni monetarie con il
Principato d'Andorra**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. LA RICHIESTA DI ANDORRA DI UN ACCORDO MONETARIO

Il 15 luglio 2003, le autorità andorrane hanno presentato una domanda formale per la conclusione di un accordo monetario con la Comunità. Hanno espresso il desiderio che il Principato d'Andorra sia autorizzato ad adottare ufficialmente l'euro come moneta avente corso legale e ad emettere monete in euro destinate alla circolazione e da collezione

Il Principato di Andorra – Stato indipendente, situato tra la Francia e la Spagna – è un paese sovrano la cui costituzione è stata adottata recentemente (1993). La funzione di capo dello Stato di Andorra è assunta congiuntamente (ed a titolo personale) dal vescovo della diocesi di Urgell (una città spagnola) e dal presidente della Repubblica francese. Fino ad oggi, Andorra non ha concluso alcun accordo monetario con uno Stato membro o un paese terzo. Non ha mai avuto una moneta ufficiale né un regime monetario formale. Tradizionalmente, le banconote e le monete francesi e spagnole sono state utilizzate (in parallelo) come moneta quasi ufficiale, pur non avendo corso legale, e sono state sostituite dalle banconote e dalle monete in euro nel 2002.

Un accordo monetario procurerà vantaggi ad entrambe le parti. Andorra potrà adottare l'euro come moneta ufficiale e potrebbe essere autorizzata a coniare una certa quantità di monete da immettere in circolazione e/o da collezione. Al contempo, l'utilizzo dell'euro in Andorra sarà soggetto a determinate norme, il che consentirà di instaurare un quadro giuridico chiaro. Inoltre, l'accordo monetario comporterà la cooperazione con la Comunità in settori particolarmente rilevanti (prevenzione della contraffazione e del riciclaggio di capitali illeciti) e garantirà l'applicazione al settore finanziario di Andorra di alcune misure specifiche che rientrano nella regolamentazione bancaria e finanziaria della Comunità. Ciò contribuirà a creare condizioni sostanzialmente comparabili e, conseguentemente, una situazione concorrenziale paritaria tra gli enti finanziari situati nell'area dell'euro e quelli aventi sede ad Andorra.

2. ALTRI NEGOZIATI IN CORSO CON ANDORRA

La Commissione sta negoziando, fin dal giugno 2002, un accordo di cooperazione di ampia portata tra la Comunità e Andorra, che verte su vari settori. Tali negoziati hanno fatto registrare considerevoli progressi e dovrebbero essere conclusi in tempi brevi. Sono in corso anche altri negoziati relativi alla conclusione di un accordo sulla tassazione dei redditi da risparmio. Il presente accordo contribuirà all'entrata in vigore, il 1° gennaio 2005, della direttiva 2003/48/CE del 3 giugno 2003 in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi nella Comunità. Il futuro accordo monetario con Andorra rientrerà pertanto in un quadro più ampio di relazioni e di accordi intercorrenti tra la Comunità e Andorra.

3. ACCORDI MONETARI ESISTENTI TRA LA COMUNITÀ E PAESI TERZI

Negli ultimi anni la Comunità ha concluso diversi accordi monetari, in particolare con la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino (2001) ed il Principato di Monaco (2002). In ciascuno di questi casi esisteva un accordo monetario formale con uno Stato membro (Italia e Francia rispettivamente) prima dell'introduzione dell'euro nel 1999. Atteso che, a partire da

questa data, gli Stati membri che partecipano all'euro hanno trasferito alla Comunità la competenza per le questioni monetarie e di cambio e che, conformemente alla dichiarazione n. 6 allegata all'Atto finale del trattato di Maastricht, la Comunità si è impegnata a facilitare la rinegoziazione degli accordi esistenti, la conclusione dei citati accordi monetari ha effettivamente garantito la continuità giuridica degli esistenti accordi monetari.

4. LA RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE IN VISTA DI UN ACCORDO MONETARIO CON ANDORRA

L'articolo 111, paragrafo 3 del trattato CE costituisce la base giuridica degli accordi monetari tra la Comunità ed i paesi terzi. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione e previa consultazione della BCE, decide le modalità per la negoziazione e la conclusione di detti accordi.

La presente raccomandazione della Commissione ha per oggetto una proposta di decisione del Consiglio che definisce la posizione della Comunità sul negoziato volto ad un accordo tra la Comunità ed Andorra. Gli articoli della decisione sono brevemente commentati nei paragrafi che seguono:

Articolo 1

La formulazione dell'articolo rispecchia in particolare il fatto che le banconote e le monete francesi e spagnole circolanti ad Andorra erano tradizionalmente considerate avere valore di quasi moneta ufficiale e che, dal gennaio 2002, l'euro è diventato la moneta "de facto", ma non "de jure", di Andorra. Esso sottolinea pertanto che le relazioni monetarie tra la Comunità ed Andorra andrebbero chiarite e che la Comunità è disposta a dare risposta favorevole alla richiesta di conclusione di un accordo monetario formulata da Andorra nel luglio 2003.

Atteso che spetterà alla Commissione condurre i negoziati (cfr. articolo 7), essa informa Andorra della volontà della Comunità di avviare i negoziati, non appena saranno soddisfatte le condizioni enumerate all'articolo 8.

Articolo 2

I principi enunciati agli articoli da 3 a 6 costituiscono la base della posizione che sarà assunta dal rappresentante della Comunità nei negoziati con Andorra in vista della conclusione di un accordo sulle questioni monetarie.

Articolo 3

L'articolo 3 dispone che la Comunità può autorizzare Andorra ad utilizzare l'euro come sua moneta ufficiale e a dare corso legale alle banconote emesse dal Sistema europeo di banche centrali ed alle monete in euro emesse dagli Stati membri che hanno adottato l'euro. In tal modo, Andorra potrà continuare ad utilizzare l'euro ed adottarlo come sua moneta ufficiale, e le banconote e monete aventi corso legale nella Comunità godranno del medesimo status anche ad Andorra.

Articolo 4

L'articolo 4 dispone che Andorra si impegna a non emettere banconote, monete o sostituti monetari di qualsiasi tipo a meno che l'accordo stesso non preveda espressamente tale possibilità. Ciò vale non soltanto per le banconote, monete e sostituti monetari denominati in

euro, bensì per tutti i tipi di banconote, monete e sostituti monetari, indipendentemente dalla loro denominazione. Sarà esaminata la questione se Andorra possa continuare ad emettere monete da collezione in oro e in argento denominati in diner.

Articolo 5

Lo scopo del paragrafo 1 è di assicurare l'effettiva applicazione ad Andorra delle norme comunitarie riguardanti le banconote e le monete in euro, quali le norme per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, la sostituzione delle banconote deteriorate e la riproduzione delle banconote e delle monete.

Il secondo paragrafo stabilisce che Andorra deve impegnarsi a collaborare intensamente con la Comunità e ad adottare le norme comunitarie volte a proteggere le banconote e le monete in euro dalla frode e dalla contraffazione. Questa cooperazione comporta tra l'altro lo scambio di dati tecnici e statistici sulle banconote e monete contraffatte e lo scambio di informazioni operative e strategiche tra le autorità competenti. Andorra dovrà prevedere sanzioni adeguate contro la contraffazione e la falsificazione delle banconote e monete in euro.

Articolo 6

Per instaurare condizioni concorrenziali sostanzialmente simili tra tutti gli enti finanziari, aventi sede nell'area dell'euro o al di fuori, l'articolo 6 sottolinea la necessità di un accordo che contenga tutti gli elementi pertinenti della normativa bancaria e finanziaria comunitaria, in particolare le disposizioni che disciplinano l'attività e la vigilanza di tutti gli enti interessati. Tale accordo dovrà anche contemplare la normativa comunitaria pertinente in materia di prevenzione del riciclaggio di capitali illeciti e di prevenzione della frode e contraffazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti.

L'articolo 6 prevede anche che la Comunità possa autorizzare gli enti finanziari ubicati ad Andorra ad avere accesso ai sistemi di pagamento e di regolamento dell'area dell'euro a condizioni che dovranno essere espressamente stabilite con il consenso della Banca centrale europea. Questa disposizione non deve essere interpretata nel senso che essa impone al SEBC l'obbligo di permettere l'accesso ai sistemi di pagamento SEBC. Tale accesso può essere accordato soltanto con l'accordo della BCE/SEBC. Tuttavia, le adeguate condizioni da soddisfare per potere beneficiare di tale accesso dovranno essere chiarite nell'accordo monetario stesso.

Articolo 7

L'articolo 7 propone che la Commissione conduca i negoziati con Andorra e concluda l'eventuale accordo a nome della Comunità. Il Consiglio si avvale delle competenze conferitegli dall'articolo 111, paragrafo 3 del trattato CE per definire le modalità di negoziato e di conclusione degli accordi su questioni relative al regime monetario o di cambio. È stabilito che la Spagna e la Francia siano associate a pieno titolo ai negoziati. Atteso il grande interesse che diversi aspetti di tale accordo rivestono per la Banca centrale europea, la BCE sarà associata a pieno titolo ai negoziati per le materie di sua competenza.

Articolo 8

L'articolo 8 prevede che l'avvio e la conduzione dei negoziati sulle questioni monetarie siano subordinati al rispetto preliminare da parte di Andorra di alcune condizioni, relative segnatamente a progressi soddisfacenti nel siglare e concludere un accordo sulla tassazione dei redditi da risparmio tra la Comunità e Andorra. In particolare, il Consiglio deciderà, sulla

base di una raccomandazione della Commissione, se siano soddisfatte le condizioni richieste per l'avvio di negoziati sull'accordo monetario. In mancanza della ratifica da parte di Andorra dell'accordo sulla tassazione dei redditi da risparmio i negoziati sarebbero infatti sospesi.

Articolo 9

Prima della conclusione dell'accordo, la Commissione chiederà il parere del Comitato economico e finanziario sul progetto di accordo.

L'articolo 9 dispone che la Spagna, la Francia, o la Banca centrale europea o il Consiglio economico e finanziario possano chiedere che il progetto d'accordo sia presentato al Consiglio. In mancanza di siffatta richiesta, la Commissione sarà autorizzata a procedere alla conclusione dell'accordo.

Articolo 10

L'articolo precisa che la decisione è indirizzata alla Commissione. La decisione sarà applicabile non appena sarà stata notificata alla Commissione.

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione della Comunità in vista di un accordo sulle relazioni monetarie con il Principato d'Andorra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 111, paragrafo 3,

vista la raccomandazione della Commissione¹,

visto il parere della Banca centrale europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro², a decorrere dal 1° gennaio 1999 l'euro sostituirà, al tasso di conversione, la moneta di ciascuno Stato membro partecipante.
- (2) A decorrere dalla suddetta data, la Comunità ha competenza per le questioni monetarie e di cambio negli Stati membri che adottano l'euro.
- (3) Spetta al Consiglio decidere le modalità per la negoziazione e la conclusione degli accordi in materia di regime monetario o valutario.
- (4) La Comunità ha concluso accordi sulle relazioni monetarie con il Principato di Monaco³, la Città del Vaticano⁴ e la Repubblica di San Marino⁵. Tali paesi avevano già concluso accordi monetari con l'Italia o la Francia prima dell'introduzione dell'euro.
- (5) Il Principato di Andorra (nel prosieguo "Andorra") non ha una sua moneta ufficiale e non ha concluso alcun accordo monetario con uno Stato membro o un paese terzo. Le banconote e le monete spagnole e francesi circolavano *de facto* ad Andorra e sono state sostituite dalle banconote e dalle monete denominate in euro a decorrere dal 1° gennaio 2002.
- (6) Il 15 luglio 2003 Andorra ha chiesto ufficialmente di concludere un accordo monetario con la Comunità.

¹ GU C....

² GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1.

³ GU L 142 del 31.5.2002, pagg. 67-73.

⁴ GU C 299 del 25.10.2001, pagg. 1-4.

⁵ GU C 209 del 27.7.2001, pagg. 1-4.

- (7) Date le strette relazioni economiche che intercorrono tra Andorra e la Comunità, è opportuno che un accordo tra la Comunità ed Andorra contempli disposizioni riguardanti le banconote e le monete in euro, il corso legale dell'euro ad Andorra nonché l'accesso ai sistemi di pagamento dell'area dell'euro. Atteso che l'euro è già utilizzato ad Andorra, si deve stabilire che Andorra possa utilizzare l'euro come moneta ufficiale e dare corso legale alle banconote e alle monete in euro emesse dal Sistema europeo di banche centrali e dagli Stati membri che hanno adottato l'euro.
- (8) L'introduzione dell'euro come moneta ufficiale di Andorra non implica alcun diritto per tale paese di emettere banconote o monete metalliche, denominate in euro o in altra moneta, né di emettere sostituti monetari, a meno che l'accordo monetario non contenga disposizioni esplicite in tal senso. Andorra emette attualmente monete da collezione denominate in diner: sarà esaminata la questione se tale pratica possa continuare.
- (9) È importante che Andorra assicuri l'effettiva applicazione nel suo territorio delle norme comunitarie sulle banconote e sulle monete denominate in euro. Le banconote e le monete in euro devono essere adeguatamente protette dalle frodi e dalle contraffazioni. È indispensabile altresì che Andorra adotti tutti i provvedimenti necessari e collabori con la Comunità in questo settore.
- (10) Andorra deve impegnarsi ad applicare tutte le pertinenti disposizioni che rientrano nella regolamentazione comunitaria dei settori bancari e finanziari, comprese la prevenzione del riciclaggio di capitali illeciti e la prevenzione delle frodi e delle contraffazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, nonché l'obbligo di trasmissione di dati statistici. L'applicazione di queste misure contribuirà tra l'altro ad instaurare condizioni comparabili ed eque tra gli enti finanziari situati nell'area dell'euro e quelli con sede ad Andorra.
- (11) La Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali possono svolgere tutti i tipi di operazioni bancarie con enti finanziari aventi sede in paesi terzi. La BCE e le banche centrali nazionali possono, a condizioni adeguate, consentire ad enti finanziari di paesi terzi di accedere ai loro sistemi di pagamento. L'accordo tra la Comunità ed Andorra non deve imporre alcun obbligo alla BCE o alle banche centrali nazionali.
- (12) È opportuno che la Commissione sia autorizzata a condurre i negoziati con Andorra. I paesi limitrofi ad Andorra, la Spagna e la Francia, devono essere associati a pieno titolo ai negoziati, così come la Banca centrale europea che deve essere associata a pieno titolo ai negoziati nelle materie di sua competenza.
- (13) La presente decisione verte unicamente sull'accordo che sarà negoziato tra Andorra e la Comunità nel settore monetario ed esclude altre questioni che devono formare oggetto di accordi separati. Andorra è stata invitata ad applicare misure equivalenti in alcuni settori, in particolare per quanto riguarda la tassazione dei redditi da risparmio. Alla luce dei progressi compiuti nei negoziati e nella conclusione dell'accordo sulla tassazione dei redditi da risparmio e sulla base di una raccomandazione della Commissione, il Consiglio esaminerà se siano soddisfatte le condizioni necessarie per l'avvio dei negoziati relativi all'accordo monetario.
- (14) La Commissione deve chiedere il parere del Comitato economico e finanziario sul progetto d'accordo. Il progetto d'accordo deve essere successivamente presentato al

Consiglio se la Spagna, la Francia, la Banca centrale europea o il Comitato economico e finanziario lo ritengono necessario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione informa il Principato di Andorra che la Comunità è disposta a concludere quanto prima con il Principato di Andorra un accordo sulle questioni monetarie e propone di avviare negoziati a tal fine.

Articolo 2

La posizione della Comunità nei negoziati con Andorra volti ad un accordo sulle questioni precisate in seguito è basata sui principi enunciati negli articoli da 3 a 6.

Articolo 3

1. Andorra è autorizzata ad utilizzare l'euro come sua moneta ufficiale.
2. Andorra è autorizzata a dare corso legale alle banconote e alle monete in euro.

Articolo 4

1. Andorra si impegna a non emettere banconote, monete o sostituti monetari di qualsiasi tipo se non dopo aver concordato con la Comunità le condizioni di dette emissioni.
2. Tuttavia, sarà esaminata la possibilità che Andorra continui ad emettere monete da collezione in oro e in argento denominate in diner.

Articolo 5

1. Andorra si impegna a conformarsi alle norme comunitarie in materia di banconote e monete in euro.
2. Andorra si impegna a collaborare strettamente con la Comunità ed adottare le norme comunitarie in materia di protezione dalla frode e dalla contraffazione delle banconote e delle monete in euro, nonché ad adottare misure di attuazione della normativa comunitaria in questo settore.

Articolo 6

1. Andorra si impegna ad adottare ogni misura idonea, tramite azioni equivalenti o recepimento diretto, ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria in materia bancaria e finanziaria, in particolare delle disposizioni che disciplinano l'attività e la vigilanza degli enti interessati, ed anche della pertinente normativa comunitaria nei settori della prevenzione del riciclaggio di capitali illeciti, della prevenzione della

frode e della contraffazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti, nonché dell'adempimento degli obblighi di trasmissione di dati statistici.

2. Gli enti finanziari aventi sede nel territorio di Andorra possono avere accesso ai sistemi di pagamento e di regolamento dell'area dell'euro ad adeguate condizioni, che devono essere precisate nell'accordo sulle questioni monetarie e stabilite con il consenso della Banca centrale europea.

Articolo 7

La Commissione conduce, a nome della Comunità, i negoziati con Andorra sulle questioni di cui agli articoli da 3 a 6. La Spagna e la Francia sono associate a pieno titolo ai negoziati. La Banca centrale europea è associata a pieno titolo ai negoziati nelle materie di sua competenza.

Articolo 8

I negoziati relativi all'accordo sulle questioni monetarie sono avviati non appena il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata sulla base di una raccomandazione della Commissione, riterrà che siano soddisfatte le condizioni necessarie.

Rientrano tra queste condizioni il fatto che le due parti abbiano precedentemente siglato l'accordo sulla tassazione dei redditi da risparmio ed il fatto che Andorra si impegni a concludere tale accordo entro una data stabilita di concerto con la Commissione.

Se l'accordo sulla tassazione dei redditi da risparmio non è concluso con Andorra entro la data stabilita, i negoziati relativi all'accordo monetario saranno sospesi in attesa della conclusione di tale accordo.

Articolo 9

La Commissione presenta il progetto d'accordo al Comitato economico e finanziario affinché esprima il proprio parere al riguardo.

La Commissione è autorizzata a concludere l'accordo a nome della Comunità, sempre che la Spagna, la Francia, la Banca centrale europea o il Comitato economico e finanziario non ritengano che l'accordo deve essere sottoposto al Consiglio.

Articolo 10

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio
Il Presidente*